

del bilancio definitivo della previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1881. (V. *Stampato*, n° 183-A, allegato IV.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Maiocchi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAIOCCHI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per riammissione in tempo dei militari a produrre i documenti voluti dalla legge 23 aprile 1865. (V. *Stampato* n° 211-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Maiocchi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della riforma elettorale.

« Art. 92. Chiunque, colla minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di un'utilità, o con false notizie, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, e nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'articolo testè letto dall'onorevole presidente dev'essere esaminato in relazione coll'articolo susseguente, in quanto che nell'uno si prevede il caso di privati i quali con minaccia esercitano pressione sugli elettori, e nell'articolo susseguente si prevede il caso dello stesso reato commesso da ufficiali pubblici e ministri dei culti.

Ciò premesso, io credo che la Commissione ed il Ministero non abbiano voluto usare difformità di linguaggio nell'applicazione della pena, e non so quindi persuadermi come e perchè nel caso dell'articolo 92 siasi detto: « Chiunque colla minaccia ad un elettore, ecc., esercita pressione, ecc., è punito colla pena della multa sino a lire 1000 e nei casi più gravi col carcere fino a mesi sei; » mentre nell'articolo 93 si è detto: « che lo stesso reato commesso da pubblici ufficiali, ecc., va punito con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità

delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno. »

Se il pensiero della Commissione e del Ministero è quello di applicare non cumulativamente le due pene, ma alternativamente o la multa od il carcere, così, nel caso che la pressione sia imputabile a privati come nel caso che sia imputabile a pubblici ufficiali od a ministri del culto, pare a me sia necessario sostituire nell'articolo 92 alla lettera e la lettera o.

In tal modo si rende uniforme la dizione tanto nell'articolo 92 quanto nell'articolo 93, e si esprime chiaramente il concetto di lasciarsi, così nei casi previsti dall'articolo 92 come in quelli previsti dall'articolo 93, la facoltà al magistrato di applicare alternativamente o la multa o il carcere, e non mai l'una e l'altra pena cumulativamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili Astolfone.

FILI ASTOLFONE. Io non sono dello stesso avviso dell'onorevole mio amico Cancellieri in ordine alla proposta che ha fatta. Prima di tutto, egli mi consentirà di non valutare alla stessa stregua l'opera, la intromissione e la minaccia provenienti dai privati, coll'opera, la minaccia, l'influenza, la pressione che promanano dagli agenti, e dai funzionari pubblici. Io credo che basti accennare a questo concetto per comprendere la differenza d'un diverso trattamento penale nella specie dei vari e diversi reati. D'altro lato, se un'osservazione io dovrei presentare a questo proposito, potrebbe piuttosto riferirsi ad un opposto criterio di elevare cioè, la penalità all'articolo 93, che riguarda l'ingerenza dei funzionari, ed elevarla in rapporto alla massima differenza che corre tra una minaccia, una pressione che viene da un'autorità pubblica, da quelle che possono scaturire unicamente da un privato.

Spiegherò le ragioni che m'inducono in questa affermazione. Io comprendo la prima parte della proposta dell'onorevole Cancellieri. Egli potrebbe benissimo sostenere che il reato, nel caso dell'articolo 92, si possa punire o con multa, o col carcere a seconda della gravità dei casi. Però relativamente all'articolo 93 io mi riservo di introdurre una modificazione nel senso di togliere addirittura la pena pecuniaria, e lasciare che il reato sia punito con pena corporale da sei mesi estensibile a tre anni. E la ragione di questo aggravamento io la trovo nella diversa influenza, e le perniciose conseguenze che possono spiegare e produrre i fatti, che vengono a togliere la libertà del voto. Ed io penso che coloro, i quali si sono affannati a discutere intorno al suffragio universale comprenderanno più degli altri il lato veramente utile e pratico della mia proposta,